

IL PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

N. 245/91 Supp.

R.G.N.R. 2316/90
R.G.T. 35/91
Sent. 204/91
Imp. 92/91

ALLA CANCELLERIA DELLA SECONDA
SEZIONE PENALE DEL TRIBUNALE DI
BOLOGNA

Con la presente dichiaro di proporre, come in effetti propongo, appello avverso la sentenza in data 03/05/1991, con la quale la seconda sezione penale del Tribunale di Bologna assolveva Antonucci Giorgio e Venturini Ernesto dal delitto di cui all'art. 591 C.P. perchè il fatto non sussiste.

Ne espongo, contestualmente, i motivi.

I

ERRONEA FORMULA D'ASSOLUZIONE IN CAPO A VENTURINI ERNESTO.

Esattamente il Tribunale ha scisso le posizioni soggettive dei due imputati, in quanto il Venturini aveva soltanto il potere di impartire disposizioni di carattere generale sull'organizzazione del trattamento dei malati di mente e di vigilare sull'osservanza di tali disposizioni e delle norme di legge che disciplinano la materia. Pertanto, non sembra possibile ricollegare al mancato esercizio di queste funzioni una qualsiasi responsabilità per abbandono di incapace.

Tuttavia, l'assoluzione anche dell'Antonucci ha fatto sì che la formula, per entrambi, sia stata quella "perchè il fatto non sussiste". Poichè, però, come si dirà in seguito, questo Ufficio ritiene che l'Antonucci debba essere ritenuto responsabile del reato ascrittogli, nei confronti del Venturini la formula d'assoluzione - in ordine alla sua particolare situazione soggettiva - dovrà essere: "perchè il fatto non costituisce reato".

II

ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI E DELLA NORMA DI CUI ALL'ART. 591 C.P.

%

L'accusa a carico dell'Antonucci - che era il diretto responsabile della cura e della custodia dell'Orsi Corrado - è sorretta da ~~una~~ ^{una} doviziosa e puntuale perizia collegiale, redatta dal prof. Augusto Balloni e dal dott. Roberto Martelli. Tale perizia è basata sulla documentazione clinica; nè si vede quai altri accertamenti dovessero e potessero effettuare i periti, dal momento che il periziando è deceduto.

La diagnosi scaturita dalle indagini peritali è chiarissima: non solo l'Orsi era schizofrenico; ma era anche gravemente impoverito nelle sue capacità produttive ed intellettive; era altamente ipoacusico ed, inoltre, incapace d'intendere e di volere e di svolgere un lavoro proficuo.

Vero è che le diverse manifestazioni di schizofrenia possono accompagnarsi "a livelli elevati di socialità e di capacità intellettiva" (verb. pag. 96); ma ciò vale in linea generale e teorica; non nel caso del povero Orsi, che, alla schizofrenia, associava anche quell'impoverimento delle capacità di cui si è appena accennato.

In definitiva, l'Orsi non era assolutamente in grado di provvedere a se stesso e non poteva, quindi, essere lasciato libero d'uscire senza un accompagnatore.

Nell'impugnata sentenza si commentano criticamente le conclusioni peritali, soprattutto ponendo in evidenza che il materiale clinico relativo all'Orsi sarebbe eccessivamente laconico, in quanto la cartella clinica contiene soltanto dieci pagine di annotazioni per tutto il periodo che va dal 14 novembre 1952 fino al 21 novembre 1988.

Tuttavia, è proprio da questa saltuaria ~~mente~~ ^{mente} che si ricava senza ombra di dubbio che l'Orsi è rimasto sempre - dal 1952 alla morte - incapace di provvedere a se stesso. Anche le annotazioni in cui si afferma che il paziente non presenta più anomalie comportamentali, non escludono che l'incapacità di intendere e di volere sia regredita. E', anzi, una caratteristica propria della schizofrenia (o "schizofrenia" che dir si voglia) quella dell'alternanza di momenti di lucidità ad altri di completa obnubilazione psichica.

0/0

La sentenza di primo grado discute anche sulla circostanza se l'Orsi fosse o no soggetto a ^{trattamento} sanitario obbligatorio.

A prescindere che la risposta non può che essere affermativa, stante la situazione particolare e soggettiva dello stesso Orsi, tale disquisizione teorica non ha rilevanza. Infatti, non v'è dubbio che l'Antonucci "doveva avere cura" - a' sensi dell'art. 591 C.P. - dell'Orsi durante la sua degenza, indipendentemente dal fatto che si trattasse o meno di trattamento sanitario obbligatorio.

Qualunque degente in ambiente ospedaliero, senza distinzioni di malattia, è sotto la sorveglianza e la cura dei sanitari; tanto è vero che qualunque ricoverato non può uscire dal nosocomio se non con una sua dichiarazione "liberatoria".

D'altronde, lo scopo e la struttura della norma di cui all'art. 591 C.P. consiste non tanto nella tutela della vita o dell'incolumità personale, quanto piuttosto nella violazione di un obbligo assistenziale; altrimenti dovrebbero applicarsi non già la norma de qua, ma le comuni norme sulle lesioni o l'omicidio.

Pertanto, una volta dimostrato che l'Orsi era persona incapace di mente, l'"abbandono" si caratterizza in base ad un duplice requisito: materiale (consistente nel lasciare il soggetto passivo in balia di se stesso) e normativo (ravvisabile nell'inosservanza di un preesistente obbligo di cura).

Per quanto concerne l'elemento psicologico, esso consiste nel mero dolo generico; cioè nella coscienza e volontà di abbandonare la persona incapace di provvedere a se stessa, con la consapevolezza di tale incapacità, senza che occorra neppure la scienza del pericolo cui si sottopone il soggetto passivo (Cass. sez. V, 5 aprile 1974 in Cass. pen., Mass. ann. 1975, 1295 ecc.).

Ora, nel caso di specie, l'Antonucci ha posto in essere sia l'elemento materiale che psicologico del reato de quo.

Si tenga conto, fra l'altro, che, già in alcune occasioni, l'Orsi aveva eluso la sorveglianza allontanandosi senza permesso; per cui la sorveglianza do-

veva essere ancora più vigile.

Devesi, inoltre, puntualizzare che non ha neppure rilevanza se gli allontanamenti dell'Orsi fossero o meno autorizzati.

I periti d'ufficio sostengono - e la logica è della loro parte - che il soggetto passivo sia uscito soltanto in tre occasioni, e senza permesso; mentre la difesa afferma che soltanto quelle uscite erano state annotate perchè il paziente, a differenza che in altre occasioni, non era rientrato all'ora stabilita. Quest'ultima ipotesi è e rimane soltanto un'illazione; mentre i periti d'ufficio si sono attenuti a quanto indicato nella cartella clinica.

Tuttavia, anche se fosse come sostiene la difesa, vi sarebbe a maggior ragione una ripetuta mancanza di sorveglianza; infatti non è conforme ad adeguata protezione del paziente farlo uscire dall'Ospedale a suo piacimento e senza accompagnatore: soprattutto quando, come nel caso di specie, si constata che lo stesso paziente ha eluso la sorveglianza in più occasioni.

Infine, non rilevano le osservazioni contenute nel punto 7 della motivazione (ff. 9 e segg.). Le modalità del fatto che ha portato alla morte dell'Orsi esulano dalla natura e dalla struttura della norma di cui all'art. 591 C.P., che punisce "chiunque abbandona una persona incapace, per malattia di mente, di provvedere a se stessa e della quale abbia la custodia o debba avere cura"; indipendentemente dalle conseguenze di tale condotta.

P.T.M.

chiede

che l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, in riforma dell'impugnata sentenza:

- 1) voglia assolvere Venturini Ernesto dal delitto ascrittogli, perchè il fatto non costituisce reato;
- 2) voglia dichiarare Antonucci Giorgio responsabile del delitto ascrittogli, condannandolo a quelle pene che verranno richieste dal procuratore Generale in udienza.

Con tutte le conseguenze di legge.

Bologna, lì 13.6.1991




IL PROCURATORE GENERALE

Dott. Lucio D'ORAZI sost. -

UFFICIO DEL CANCELLIERE
13.6.1991

CANCELLIERE
(Mancini)



A richiesta come in atti, io son. Aut. Uff. Giud. dell'Ufficio
Unico Corte Appello Firenze ho notificato copia del
presente atto al retroscritto Antonino Giorgi

al sindacato suo domicilio, ivi consegnandola a mani

del signor *Stefano* *Stefano* *Stefano*
che si incarica dell'incarico

FIRENZE

18-5-91

